




SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Emanata la circolare applicativa

Con la circolare [333-A0006142 del 10 dicembre 2021](#), sono state diramate le attese direttive applicative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha esteso nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-ter, dal 15 dicembre 2021 al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

La circolare precisa che l'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è affidata a responsabili delle strutture in cui presta servizio il attraverso l'acquisizione delle informazioni necessarie.

FLASH nr. 50– 2021

- Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – emanata la circolare applicativa
- Alla guida ma senza il cellulare
- Online il Portale per il Reclutamento nella Pubblica Amministrazione
- Basta l'anteprima di un messaggio social a configurare il reato di molestie telefoniche
- Rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2022
- Il green pass europeo non limita la libertà di circolazione

Il giorno 15 dicembre 2021 il personale tutto – anche se assente per legittimi motivi, sempre che non rientri nelle categorie escluse indicate nel paragrafo 4 – dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso contrario verrà attivata la procedura di invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante:

- a) l’effettuazione della vaccinazione;
- b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021, ossia in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, gli interessati vengono adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2°;
- c) la presentazione di tempestiva richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Ove, per cause non imputabili al dipendente, non sia possibile l’effettuazione della vaccinazione entro tale termine – benché sia stata effettivamente presentata richiesta – si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità di anticipare la data di somministrazione;
- d) l’insussistenza, per altri motivi, dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nelle more della scadenza del termine di 5 giorni, nonché del termine di 20 giorni nell’ipotesi c), il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde COVID-19 “base” di cui all’art. 9 del D.L. n. 52/2021; in mancanza, il personale inadempiente all’obbligo di esibizione sarà collocato in posizione di assenza ingiustificata ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 6, del D.L. n. 52/2021.

Nell’ipotesi c), i responsabili delle strutture, ricevuta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, “invitano l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

Pertanto, la durata massima per la conclusione della procedura avviata con l’invito è pari a 23 giorni (20 decorrenti dalla ricezione dell’invito per la somministrazione della vaccinazione richiesta e 3 per la presentazione della certificazione di avvenuta vaccinazione).

È obbligo dell’appartenente alla Polizia di Stato tanto monitorare la durata della propria copertura vaccinale quanto attivarsi per tempo affinché la propria condizione di vaccinato permanga inalterata. Ovviamente, qualora dovessero insorgere difficoltà di qualsiasi genere nel ricevere la somministrazione in tempo utile, il dipendente dovrà esibire la tempestiva prenotazione effettuata al responsabile della struttura, che si attiverà secondo la procedura di cui alla lettera c) del paragrafo precedente. Qualora, per cause di forza maggiore, non riesca a ottenere la vaccinazione per tempo nemmeno con queste modalità, il dipendente non dovrà essere sospeso e potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde COVID-19 “base” di cui all’art. 9 del D.L. n. 52/2021 fino alla data di somministrazione del vaccino. Da quel momento, il dipendente dovrà trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

L’obbligo vaccinale grava in linea generale su tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi di formazione, considerato anche che l’attività formativa comprende periodi di applicazione e tirocini operativi presso Reparti o Uffici dell’Amministrazione.

Ad ogni modo, per talune categorie di dipendenti, collocati in posizioni giuridiche variamente caratterizzate da una sospensione del rapporto di lavoro, elencate in una apposita tabella e per i quali non sussistono i presupposti per l'obbligo vaccinale, la procedura di invito potrà essere avviata al venir meno delle cause di temporanea esclusione.

Allorquando, i responsabili delle strutture accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione del dipendente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione decorre dalla notifica del provvedimento ed è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Nel periodo di sospensione:

- al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;
- le giornate di sospensione non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie;
- non è consentito fruire di istituti di assenza legittima;
- al dipendente sono temporaneamente ritirati la tessera di riconoscimento, la placca, l'arma in dotazione individuale e le manette.

Il provvedimento di sospensione dovrà essere redatto immediatamente dai responsabili delle strutture, notificato a ciascun dipendente interessato e trasmesso, con le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l'applicazione dei conseguenti effetti economici. Altrettanto immediatamente, la sospensione dovrà essere revocata con provvedimento da adottare al momento in cui vengono meno i presupposti che l'avevano determinata. Anche in questo caso, si fa riserva di trasmettere i corrispondenti modelli.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale comporta, inoltre, l'applicazione da parte del Prefetto competente per territorio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 5 e 6 del citato art. 4-fer. In particolare:

- a) lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari;
- b) l'inadempimento, da parte dei responsabili delle strutture, del dovere di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale ex art. 4-fer, comma 2, è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Restano ferme anche in tale caso, ovviamente, le eventuali conseguenze disciplinari.

Sui responsabili delle strutture grava altresì l'onere di curare la comunicazione al Prefetto competente delle violazioni accertate, ai fini della successiva adozione delle sanzioni previste.

Resta intatta la disciplina recante l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID19 "base" di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 (c.d. "Green pass)". Detto obbligo di possesso ed esibizione coesiste attualmente con quello vaccinale e pertanto, le verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro dovranno continuare ad essere effettuate.



Alla guida ma senza il cellulare

Il decreto infrastrutture, convertito nella legge n.156/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 09.11.2021, interviene su alcune norme di comportamento contenute nel Codice della Strada.

Le novità concernono il titolo V del Codice della Strada, dall'art. 140 all'art. 193.

L'art. 140 apre il titolo sancendo il principio informatore base della circolazione stradale in base al quale ciascun utente della strada non deve costituire un pericolo o un intralcio per la circolazione perché è necessario

salvaguardare sempre la sicurezza. I singoli comportamenti vengono poi specificati dalle diverse norme del Codice della Strada, alcune delle quali sono contenute nelle disposizioni successive all'art. 140.

Il testo interviene sull'art. 173 del Codice della Strada andando a modificare in particolare il comma 2 della norma.

La formulazione del comma 2 dell'art. 173 anteriforma così recitava: "E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani."

Questo comma, già modificato dalla legge n. 168/2002 e dalla legge n. 11/2012, viene da ultimo modificato dal decreto infrastrutture il quale, dopo la parola "apparecchi radiofonici" aggiunge le seguenti "smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante".

In questo modo si amplia lo spettro dei dispositivi che non possono essere utilizzati mentre il conducente è alla guida, per evitare che le mani siano occupate in funzioni diverse e che l'uso degli apparecchi rappresenti una fonte di distrazione pericolosa per il conducente.

Il decreto infrastrutture nell'introdurre questo elemento di novità recepisce il contenuto di alcune sentenze, che anche di recente si sono espresse negativamente sull'uso di apparecchi elettronici durante la guida. Tale condotta, infatti, contraria alle norme di comune prudenza richiesta agli utenti della strada, altera inevitabilmente la soglia di attenzione con conseguente aumento delle probabilità di provocare sinistri stradali e quindi di vedersi aumentare il premio assicurativo.

Per quanto riguarda poi la violazione del divieto di uso dello smartphone alla guida era emersa negli scorsi mesi anche l'ipotesi di aumentare le sanzioni previste attualmente dall'art 173 del Codice della Strada.

Dal testo definitivo del decreto infrastrutture però non emerge nessuna novità al riguardo, così come non è stata introdotta la sospensione della patente come sanzione accessoria dopo la prima violazione.

Ne consegue che la multa per questa infrazione è la stessa contemplata dal comma 3 bis dell'art. 173 del Codice della Strada, ossia "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660" e "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio."



Online il Portale per il Reclutamento nella Pubblica Amministrazione

Presentato ufficialmente "inPA", ossia il portale per il reclutamento del personale della PA tramite cui candidarsi agli avvisi per la realizzazione dei progetti del PNRR e ai concorsi pubblici ordinari.

Dopo l'avvio sperimentale di agosto, il portale diventa lo strumento di riferimento per le opportunità di impiego pubblico e di collaborazioni qualificate (con professionisti, tecnici e figure specializzate da assumere con contratti a tempo determinato e incarichi).

Tutti gli italiani potranno inserire il loro curriculum in vista di circa 5-600 mila nuove assunzioni previste per il prossimo quinquennio.

Il portale inPA offre un bacino potenziale di 5,6 milioni di CV a cui si aggiungono i 15 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, con cui è stata siglata una partnership. Il portale permetterà di essere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi bandi e avvisi di selezione e di potersi candidarsi online, in modo semplice e veloce. Nei prossimi giorni sarà aperto il bando di reclutamento di 1.000 esperti di cui si doteranno le Regioni per gestire le procedure del PNRR.

Gli utenti possono registrarsi al portale inPA utilizzando le credenziali personali, caricando i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel pieno rispetto della sicurezza dei dati sensibili. Le registrazioni al portale sono attive: basta compilare il profilo professionale e accedere utilizzando l'identità digitale (SPID, CIE, CNS) per completare la registrazione in pochi click. Dalla propria area riservata, sarà possibile disporre di tutte le funzioni dedicate e gestire avvisi, bandi, candidature, ricerche, procedure concorsuali e concorsi fast track.

Grazie a diversi protocolli d'intesa, inPA può avvalersi anche delle banche dati dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle relative professioni non ordinistiche. È stata anche siglata una partnership con LinkedIn per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica Amministrazione, raggiungendo i professionisti attivi in Italia e nel mondo in modo più efficace.

Dallo scorso agosto il portale è online in modalità sperimentale, in modo da rendere possibile l'inserimento dei CV dei professionisti.

Da novembre la piattaforma è stata implementata con la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione.

Andrà pienamente a regime entro il 2023, ospitando tutti i bandi dei concorsi in sinergia con la Gazzetta Ufficiale e le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.

Il Portale implementerà modelli digitali di reclutamento; procedure guidate per la costruzione di prove selettive che valorizzino anche le competenze trasversali; una banca dati dei fabbisogni, competenze e profili del personale della PA; una banca dati delle esigenze e delle domande di mobilità; procedure di selezione online per i migliori laureati e i profili con le più alte qualifiche (dottorati, ecc.); monitoraggio dei concorsi delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni potranno impostare il recruiting in base ai fabbisogni, anche attraverso la creazione di skill matrix (schede per la definizione delle caratteristiche di profili, competenze ed esperienze).

Gli aspiranti candidati a lavorare nella PA potranno scegliere in maniera mirata le selezioni a cui partecipare. L'intero processo si svolgerà online, compresi la compilazione e l'invio della domanda di partecipazione e di eventuali allegati ed il pagamento del contributo concorsuale.



Basta l'anteprima di un messaggio social a configurare il reato di molestie telefoniche

Il Codice Penale punisce con arresto o ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per "petulanza" o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo al prossimo.

Secondo la Corte di Cassazione non è condivisibile la tesi secondo cui, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la messaggistica telematica

non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati, evitarne la ricezione semplicemente escludendo o "bloccando" il contatto sgradito.

E ciò secondo tale tesi a differenza del mezzo telefonico "tradizionale" che invece assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita.

Con la sentenza 37974/2021, la Suprema Corte stabilisce che l'invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario rileva in sé, e non conta la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirla la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza fastidiosa dal proprio cellulare.

L'interesse pubblico e l'interesse privato - Con la normativa in parola il legislatore penale ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico. L'interesse privato individuale riceve protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza, e pur contro, la volontà delle persone molestate o disturbate. Ciò che viene in rilievo è il potenziale riflesso sull'ordine pubblico di comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o altre forme di ribellione.

La molestia - L'elemento materiale della "molestia" è costituito dall'interferenza che altera inopportabilmente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona. L'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve anche essere ispirato da un motivo riprovevole o rivestire il carattere dell'assillo.

Il mezzo telefonico - In tal verso il mezzo telefonico assume rilievo penale proprio per il carattere "irrompente" della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico; la comunicazione telefonica comporta infatti, una immediata interazione tra il chiamante e il chiamato e una diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo.

La mail - Generalmente l'invio di un messaggio di posta elettronica, esattamente come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, in quanto l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento in una determinata locazione della memoria dell'elaboratore del gestore del servizio. E la comunicazione si perfeziona se e solo quando il destinatario connettendosi a sua volta all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio. Tuttavia muovendo dal rilievo che i risultati dell'innovazione tecnologica consentono di inviare messaggi e-mail in entrata e in uscita attraverso gli apparecchi mobili, sostanzialmente con le stesse modalità di invio degli sms, può oggi farsi rientrare anche la mail ricevuta al dispositivo telefonico nel concetto di comunicazione sincrona "imposta" al destinatario; senza possibilità per lo stesso di sottrarsi alla "immediata" interazione con il mittente.

Sms, WhatsApp, messenger - possono e devono essere ricondotti senza dubbio nell'alveo della previsione incriminatrice in parola, i messaggi di testo "short messages system" (cd.sms) e quelli WhatsApp o messenger trasmessi attraverso apparati mobili; e ciò perché non sono assimilabili ai messaggi di tipo epistolare in quanto il destinatario è costretto, sia dal suono d'arrivo che dalla notifica sul display, a percepirli persino prima di poterne individuare il mittente, con corrispondente turbamento della propria quiete.

Può quindi affermarsi che nella locuzione della norma incriminatrice "col mezzo del telefono" rientrano tutte le comunicazioni che avvengono con modalità sincrona, dando luogo ad una immediata interazione tra soggetto agente e destinatario della comunicazione; anche se effettuate non propriamente con il mezzo del telefono, ma con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza.

Ciò che rileva è sempre il carattere "psichicamente dirompente" della comunicazione.

E può essere tale persino la mera "anteprima" di testo del messaggio che compare sulla schermata

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



Rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2022

Dal primo gennaio 2022, le pensioni subiranno un aumento dovuto all'applicazione di una rivalutazione per l'adeguamento al nuovo tasso di inflazione.

Si tratta dell'applicazione del meccanismo automatico (perequazione) normativamente previsto a fronte dell'aumento dei prezzi e volto a tutelare il potere d'acquisto delle pensioni dirette (di vecchiaia, anticipata...) e indirette (ai superstiti).

L'effetto dovrebbe essere contenuto tra un minimo di 13 euro netti mensili (per una pensione lorda di mille euro) a 38 euro per chi ha una pensione di 4mila euro lordi.

I pensionati che oggi prendono una pensione di importo mensile fino a 2.062 euro lordi (ossia fino a quattro volte il minimo) si ritroveranno la rivalutazione massima del 100%, per un aumento di pensione di circa 34 euro in più nel cedolino pensione di gennaio 2021.

Anche gli assegni pensionistici di importo superiore subiranno un lieve incremento per adeguarsi all'aumento del costo della vita, con una proporzione che andrà dal 90% al 75%.

L'incremento medio è di circa 40 euro al mese per le pensioni lorde fino a 2500 euro al mese.

Nello specifico:

- le pensioni mensili con importi compresi tra 2.062 e 2.577 euro (tra quattro e cinque volte il minimo) avranno una rivalutazione effettiva pari all'1,53%;
- le pensioni mensili con importo attuale oltre i 2.578 euro (oltre cinque volte il minimo) avranno una rivalutazione effettiva pari all'1,275%.

La rivalutazione si applica ogni anno dal 1° gennaio in via provvisoria, in base al tasso d'inflazione dell'anno precedente, quando questo è positivo e in via definitiva a novembre in base al tasso ufficiale comunicato con decreto del MEF ed eventuale successivo conguaglio. Dal 2022, inoltre, si applica un sistema di quote

È previsto anche, dal 2022, un innalzamento del trattamento minimo di pensione che passa da 515,58 a 524,34 euro e dell'assegno sociale che passa da 460,28 a 468,10 euro mensili.


Infine, la Legge di Bilancio interverrà anche sulla tassazione IRPEF dei pensionati giacché il ventilato taglio delle tasse riguarderà anche chi è già in pensione, con un alleggerimento dell'imposizione fiscale (in base allo scaglione di reddito), ed un allargamento della no tax area (ossia la soglia minima di reddito, sotto la quale non si paga IRPEF).



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



Il Green pass europeo non limita la libertà di circolazione

Il Presidente del Tribunale dell'Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei ai fini dell'ottenimento, in via provvisoria e urgente, della sospensione dell'esecuzione del regolamento europeo che ha stabilito un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati Covid digitali dell'Ue.

Si tratta del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, adottato da Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19 e la revoca graduale e coordinata delle restrizioni varate dagli Stati

membri. Le disposizioni del regolamento consentono, tra le altre misure, il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno dei seguenti certificati:

- un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti Covid nello Stato membro che ha rilasciato il certificato, denominato "certificato di vaccinazione";
- un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto ad un test effettuato da operatori sanitari o personale qualificato nello Stato membro che rilascia il certificato, e indicante il tipo di test, la data in cui esso è stato effettuato e il risultato del test, denominato "certificato di test";
- un certificato comprovante che, in seguito al risultato positivo di un test effettuato da operatori sanitari o personale qualificato, il titolare è guarito da un'infezione da SARS-CoV-2, denominato "certificato di guarigione".

Secondo i ricorrenti, il regolamento impugnato creerebbe una discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

Lo stesso violerebbe il diritto alla libera circolazione per chi non si sottoponga a un trattamento medico invasivo contrario alla sua volontà, causando, così, una limitazione diretta della libertà personale nonché della libertà professionale e del diritto al lavoro.

Il Presidente del Tribunale Ue – causa T-527/21, ordinanza del 29 ottobre 2021 - ha rigettato la domanda cautelare in esame, non rinvenendo nessuna argomentazione a dimostrazione del carattere manifesto delle violazioni denunciate.

Il possesso dei certificati previsti dal regolamento – si legge nella pronuncia - non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.

Nella specie, i richiedenti non avevano fornito elementi per dimostrare il peggioramento delle loro condizioni di spostamento, rispetto alla situazione preesistente alla entrata in vigore del medesimo regolamento.

Lo scopo di quest'ultimo - ha ricordato il Tribunale - è proprio quello di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione in seno all'Unione durante la pandemia di Covid-19, mediante l'introduzione di un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei green pass in Ue.

I cittadini istanti, a seguire, avevano anche omesso di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da documentazione scritta, sulla loro situazione finanziaria cosicché il giudice cautelare non era in grado di valutare se il preteso danno potesse qualificarsi come grave ed irreparabile.

Per contro, i danni materiali e il danno morale allegati non potevano essere ritenuti irreparabili, in quanto, i primi, avrebbero potuto essere oggetto di un risarcimento economico successivo, mentre l'eventuale annullamento del regolamento all'esito della causa principale avrebbe integrato una sufficiente riparazione del secondo.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

